**CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E \_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

TRA

* **Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell’Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Pier Francesco Nocini[[1]](#footnote-1),

E

* La *Società/Associazione/Ente* (di seguito, per brevità, \_\_\_\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con sede in \_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto con \_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-2),

di seguito anche definite congiuntamente “Parti”,

**PREMESSO CHE**

* In data \_\_\_\_\_\_\_ è stato stipulato tra l’Università e \_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Accordo quadro per la realizzazione di iniziative e progettualità \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* L’art. \_\_\_\_\_\_ del menzionato Accordo quadro demanda a specifiche convenzioni attuative la determinazione dei tempi, dei modi e delle risorse necessari alla realizzazione dell’Accordo stesso;
* l’Università e \_\_\_\_\_\_\_\_ intendono disciplinare attraverso la presente convenzione la modalità ed i termini della reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Art. 1 – Premesse e allegati***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

***Art. 2 – Oggetto***

1. L’Università e *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* , nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività \_\_\_\_\_\_\_\_\_ meglio descritte nel piano allegato (ALL. 1), da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.

***Art. 3 – Impegni delle parti***

1. L’Università si impegna a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[3]](#footnote-3).
2. La Società/Ente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a \_\_\_\_\_\_\_ e ad assicurare all’Università di Verona quanto necessario per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati.

***Art. 4 – Contributo***

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna ad erogare un importo complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a titolo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4).
2. L’importo sarà erogato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5)
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a fornire un report finale delle attività svolte e il rispettivo rendiconto economico.

***Art. 5 – Personale e coperture assicurative***

1. L’attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte e il personale coinvolto manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. \_\_\_\_\_\_\_ (*definire aspetti assicurativi)* \_\_\_\_\_

***Art. 6 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro***

1. Tutte le attività di cui al presente Accordo verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.
2. \_\_\_\_\_\_ *(definire ulteriori aspetti inerenti alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro)* \_\_\_\_\_

***Art. 7 - Referenti delle Parti***

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_designano, quali propri referenti:

* \_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_

***Art. 8 - Durata***

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al \_\_\_\_ e potrà essere prorogata senza ulteriori oneri a carico delle Parti, mediante ulteriore atto scritto, per il periodo di tempo necessario a garantire il completamento delle attività previste.

***Art. 9 – Diritto di recesso***

1. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale della controparte, con un preavviso di \_\_\_\_\_ mesi.
2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d’ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione.

***Art. 10 – Risoluzione***

1. La violazione degli artt. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ realizza la risoluzione di diritto della stessa quando la Parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., tramite comunicazione con raccomandata A.R. o a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale della controparte.

***[Art. 11 - Proprietà dei risultati]***

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell’ambito della presente convenzione e dei materiali eventualmente prodotti è di \_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6).
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.
3. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

***[Art. 12 – Riservatezza]***

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

***Art. 13 – Trattamento e protezione dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione della presente convenzione nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti *e nel piano delle attività allegato [[7]](#footnote-7)*.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

***Art. 14– Modifiche***

1. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

***Art. 15 – Controversie***

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

***Art. 16 – Sottoscrizione e oneri fiscali***

1. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti ed è soggetta a registrazione \_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi del DPR 131/1986.
2. Le spese di bollo [[8]](#footnote-8)\_\_\_\_\_\_\_.

***Art. 17 – Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia, agli statuti e ai regolamenti delle Parti contraenti.

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Università degli Studi di Verona  Il Rettore / Il Direttore \_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | *Società /Ente*  *Il legale rappresentante*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. *L’accordo può essere stipulato anche da un singolo Dipartimento.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Es.: con delibera dell’Assemblea/Consiglio di amministrazione /con atto di nomina / procura del (data) oppure ai sensi dell’art. \_\_\_ del proprio Statuto.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ad es.:* *mettere a disposizione le proprie strutture/personale/\_\_\_ e si impegna a fornire tutte le indicazioni necessarie durante lo svolgimento delle attività di \_\_\_\_\_.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ad es. “a titolo di rimborso spese per \_\_\_\_” oppure “secondo il piano finanziario allegato (ALL. ….) \_\_\_\_”.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Indicare le modalità ed i tempi di erogazione del contributo.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ad es.: di entrambe le Parti, che ne potranno liberamente disporre per le rispettive finalità istituzionali facendo esplicito riferimento alla presente convenzione.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Valutare eventuali situazione di contitolarità del trattamento.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Cfr. Circolare sull’imposta di bollo per gli atti stipulati dall’Ateneo:* [*https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati175499.pdf*](https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati175499.pdf) [↑](#footnote-ref-8)